

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 24.488 / 14.900

STATUTO

"Fondazione Mons. Alessandro Rastelli – O.F.T.A.L. Vercelli - Ente del Terzo settore"

Art. 1. - Denominazione e sede

1. E' costituita, senza limiti di durata, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, una Fondazione denominata **"Fondazione Mons. Alessandro Rastelli – O.F.T.A.L. Vercelli - Ente del Terzo settore"** in breve anche **"FONDAZIONE O.F.T.A.L. VERCELLI ETS"**.

2. La Fondazione ha sede nel comune di Vercelli; il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. - Finalità e attività

1. La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà e di utilità sociale nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, promuovendo iniziative nel settore dell'assistenza sociale e della beneficenza.

2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo settore;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 Codice del Terzo settore.

3. A tal fine la Fondazione promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi che, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, verranno erogati a favore di soggetti che versino in particolare stato di povertà, bisogno o malattia, con particolare riguardo a infermi, anziani e bambini.

La Fondazione si pone al servizio dell'Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - O.F.T.A.L. - Sezione di Vercelli per le attività da questa programmate.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, la Fondazione inoltre potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie istituzionali purché strumentali alle stesse, e compatibili con la sua natura di fondazione e con la sua

Registrato a Vercelli
Il 12 dicembre 2025
Al n. 6198 Serie 1T
Esente

qualifica di ETS, realizzandole nei limiti consentiti dalla legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- promuovere e attuare forme di collaborazione e integrazione con altri enti che operano in ambiti medesimi o affini a quelli della Fondazione e, in particolare, con le strutture diocesane che si occupano di sanità e assistenza;
- promuovere la diffusione della cultura della dignità del malato e dell'aiuto alla sofferenza;
- promuovere la diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, nei limiti delle proprie finalità statutarie.

E' comunque vietato lo svolgimento di mansioni diverse da quelle riconducibili ai settori di attività istituzionali previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse.

Art. 3. – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro effettuato dal Fondatore in sede di atto costitutivo.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili e immobili, eventualmente anche costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei benefattori, e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a incrementarlo.

La Fondazione potrà acquisire patrimoni di altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- entrate derivanti da raccolta di fondi.

3. Spetta al Consiglio di Amministrazione stabilire di anno in anno l'importo massimo di utilizzo del patrimonio e deliberarne le modalità di gestione che dovranno prevedere investimenti socialmente responsabili e nel contempo prudenti, che ne consentano la conservazione del valore nel lungo periodo.

4. Quando risulta che il patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione deve, senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 4. - Organi

1. Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice

del Terzo settore.

2. Tutte le cariche, gli incarichi e le attività svolte dagli associati nella Sezione di Vercelli dell'Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - O.F.T.A.L. - sono gratuiti.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 5. - Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) Consiglieri.

Del Consiglio di Amministrazione fanno parte di diritto il Presidente pro-tempore dell'Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - O.F.T.A.L. - sezione di Vercelli, il Presidente Generale dell'Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - O.F.T.A.L. - e il Delegato dell'Arcivescovo dell'Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - O.F.T.A.L. - sezione di Vercelli.

I restanti due membri sono scelti tra gli associati all'O.F.T.A.L. sezione di Vercelli saranno eletti dallo stesso Consiglio Direttivo di sezione entro un mese dal suo insediamento, a scrutinio segreto e con una sola preferenza. Il Presidente del Consiglio di amministrazione sarà eletto dai componenti dello stesso.

Il solo Presidente Generale dell'Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - O.F.T.A.L. quale membro di diritto può nominare un proprio delegato che dura in carica sino a sostituzione da parte del delegante. La delega e la revoca della stessa devono essere conferite per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Fondazione. La delega non può essere conferita con il nome del delegato in bianco. Il delegato ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio, nelle quali ha diritto di voto solo in assenza del delegante, e può essere nominato alle cariche sociali.

La durata di ciascun Consiglio di Amministrazione è in ogni caso collegata a quella del Consiglio Direttivo della sezione di Vercelli dell'Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - O.F.T.A.L. -, la cui eventuale decadenza determinerà pertanto la decadenza anche del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2. I Consiglieri sono rieleggibili.

3. Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo, dura in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio completo (1° gennaio/31 dicembre) successivo a quello di costituzione della fondazione ed è composto da 5 (cinque) Consiglieri: il Presidente pro-tempore dell'Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - O.F.T.A.L. - sezione di Vercelli, il Presidente Generale dell'Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - O.F.T.A.L. -, il Delegato Vescovile dell'Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - O.F.T.A.L. - sezione di Vercelli e due che saranno all'uopo nominati dal Arcivescovo di Vercelli fra i candidati individuati dal Consiglio Direttivo dell'Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes - O.F.T.A.L. - sezione di Vercelli.

4. In caso di cessazione di un Consigliere dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvede a sostituirlo secondo le stesse modalità con le quali è stato nominato; il nuovo membro decade dalla

carica insieme agli altri, al termine del quinquennio.

5. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza naturale resta in carica sino all'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo del precedente esercizio e, in ogni caso, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

6. Il Delegato Vescovile, qualora dovesse ritenere che una delibera del Consiglio di Amministrazione sia contraria alle finalità della Fondazione potrà sospendere l'esecuzione e sottoporla all'Arcivescovo della Arcidiocesi di Vercelli perché la ratifichi o la respinga; qualora l'Arcivescovo non vi provveda entro trenta giorni dalla sua adozione, la delibera sospesa sarà definitivamente valida.

Art. 6. - Decadenza ed esclusione

1. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

2. Sono cause di esclusione dalla nomina al Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danni al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) il verificarsi di condizioni di incompatibilità.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta senza la partecipazione dell'escludendo, con provvedimento motivato.

Art. 7. - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. In particolare il Consiglio:

- a) nomina al proprio interno il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita le funzioni di quest'ultimo con gli stessi poteri;
- b) approva entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- d) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio, nei limiti individuati con specifica deliberazione assunta nelle forme di legge;
- e) delibera eventuali regolamenti;
- f) elegge l'Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;
- g) elegge l'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- h) delibera eventuali modifiche statutarie;
- i) delibera l'estinzione dell'ente, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi di legge.

Art. 8. - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta ogni semestre; può, comunque, essere convocato ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario ovvero gliene venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, contenente gli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora nei quali si terrà.

L'ordine del giorno viene inviato ai Consiglieri ed all'Organo di Controllo a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, e comunque con mezzo idoneo ad attestarne la ricezione, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, in casi di urgenza motivata, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e le deliberazioni, ove non sia diversamente previsto dallo statuto, sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Alle riunioni del Consiglio un membro dello stesso viene nominato segretario.

5. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

In caso di riunioni tenute da remoto, è fatto divieto a tutti i Consiglieri di condividere la propria partecipazione con qualunque estraneo non specificamente autorizzato, pena la sua automatica decadenza dalla carica di Consigliere.

Art. 9. - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive riunioni;
- firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma qualora si renda necessario;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione affinché lo ratifichi.

Art. 10. – Organo di controllo e organo di revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un Revisore Legale dei Conti iscritto al relativo Registro.

Art. 11. - Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere approvato il bilancio consuntivo.

2. Al bilancio deve essere inoltre allegata la relazione predisposta dall'organo di controllo, se nominato.

3. Entro il mese di novembre dovrà essere approntato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12. - Utili della gestione

1. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali utili e avanzi di gestione, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13. - Estinzione della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenga esauriti o irrealizzabili gli scopi statutarî, delibera lo scioglimento della Fondazione con la

maggioranza di almeno i 5/7 (cinque settimi) dei suoi membri e comunque con il voto favorevole del Presidente della Fondazione stessa.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, munendoli dei necessari poteri.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14. – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le leggi vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni in materia di fondazioni e degli Enti del Terzo Settore e gli articoli del codice civile in quanto applicabili.

All'originale firmato:

Gian Paolo Angelino

Simona Chinaglia, teste

Martina Conti, teste

Pietro Rondano Notaio

